



Comune di *TARANTO*

Regolamento per la estensione della definizione agevolata dei carichi *ex art. 1, comma 11-quater*, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con legge del 4 dicembre 2017, n. 172.

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 6 del 01.02.2018

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	5
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	5
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	5
Articolo 9 – <i>Disposizioni conclusive</i>	6
Articolo 10 – <i>Entrata in vigore e pubblicità</i>	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 11-*quater*, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con legge del 4 dicembre 2017, n. 172, disciplina la estensione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017 dall'ente o dal concessionario della riscossione. A tal fine la data di notifica da prendersi a riferimento è quella di avvenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio postale o degli atti ai messi per la loro notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende:

- a) **Direzione Tributi - Controllo Partecipate** per i tributi ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e I.C.P. e TOSAP;
- b) **Direzione Polizia Municipale** per le sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme del codice della strada.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, entro il 16 ottobre 2017, comprese le ingiunzioni emesse dai Concessionari della riscossione, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, alla direzione competente per entrata, ovvero al competente concessionaria della riscossione, apposita istanza entro il **20 agosto 2018**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il

numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Si intende che il numero delle rate possibili, di cui all'art. 4, dovrà tenere conto della data di presentazione dell'istanza; cioè l'importo potrà essere rateizzato nel numero massimo di rate corrispondenti ai mesi residui successivi alla presentazione dell'istanza.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Le istanze, debitamente compilate, devono essere presentate direttamente alla direzione competente per entrata o alternativamente possono essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r o tramite pec ai seguenti recapiti:

➤ **Direzione Tributi – Controllo Partecipate**

Via Anfiteatro n. 72 – 74123 TARANTO

Pec: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

➤ **Direzione Polizia Municipale**

Caserma Francesco Gallo – Via Acton n. 77 – 74121 TARANTO

Pec: pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

5. Per la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti i tributi propri affidati in gestione a soggetti terzi, quali la tassa sull'occupazione di aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti fino all'anno 2009, la domanda va presentata direttamente al Concessionario della riscossione. Eventuali domande indirizzate al comune saranno comunque ritenute valide, e trasmesse successivamente al competente concessionario.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza sarà comunicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, tenendo anche conto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 3, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di settembre 2018;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2018 e settembre 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di giugno 2018 luglio 2018 e settembre 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di giugno 2018 luglio 2018 agosto 2018 e settembre 2018;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel “Regolamento per la disciplina delle entrate” approvato con deliberazione di C.C. n. 10/1999 e ss.mm.ii..

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione concessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – *Disposizioni conclusive*

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 10 – *Entrata in vigore e pubblicità*

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune.